

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* **Regolamento (CEE) n. 2124/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione della decisione n. 2/84 del Consiglio di associazione CEE-Malta che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia . . . . . 1**
  
- Decisione n. 2/84 del Consiglio di associazione CEE-Malta, del 23 luglio 1984, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia . . . . . 2**
  
- \* **Regolamento (CEE) n. 2125/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1971/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi . . . . . 3**
  
- \* **Regolamento (CEE) n. 2126/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1972/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento di fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi . . . . . 4**
  
- \* **Regolamento (CEE) n. 2127/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3056/83 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune . . . . . 5**
  
- \* **Regolamento (CEE) n. 2128/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali . . . . . 6**
  
- Regolamento (CEE) n. 2129/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 9**

Regolamento (CEE) n. 2130/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	11
Regolamento (CEE) n. 2131/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . .	13
Regolamento (CEE) n. 2132/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . .	15
<b>* Regolamento (CEE) n. 2133/84 della Commissione, del 24 luglio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>* Regolamento (CEE) n. 2134/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1984/1985 . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>* Regolamento (CEE) n. 2135/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>* Regolamento (CEE) n. 2136/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo . . . . .</b>	<b>22</b>
<b>* Regolamento (CEE) n. 2137/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione relative all'estensione delle norme fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli . . . . .</b>	<b>23</b>
Regolamento (CEE) n. 2138/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate . . . . .	25
Regolamento (CEE) n. 2139/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate . . . . .	27
Regolamento (CEE) n. 2140/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 2141/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate . . . . .	33
Regolamento (CEE) n. 2142/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	37
Regolamento (CEE) n. 2143/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	39
Regolamento (CEE) n. 2144/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83 . . . . .	40
Regolamento (CEE) n. 2145/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la decima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83 . . . . .	41

Regolamento (CEE) n. 2146/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari della Spagna . . . . . 42

Regolamento (CEE) n. 2147/84 della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone . . . . . 44

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

84/371/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1984, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio . . . . . 46**

84/372/CEE :

★ **Direttiva della Commissione, del 3 luglio 1984, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore . . . . . 47**

84/373/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1984, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Leeds & Northrup — Fixed Temperature Standard, model 8411 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 50**

84/374/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 4 luglio 1984, concernente certe misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia . . . . . 51**

84/375/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 5 luglio 1984, che modifica la decisione 83/471/CEE, relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti . . . . . 53**

84/376/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 6 luglio 1984, relativa alla realizzazione da parte della Repubblica federale di Germania di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca . . . . . 54**

84/377/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 6 luglio 1984, che fissa il prezzo di mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 . . . . . 55**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2124/84 DEL CONSIGLIO****dle 23 luglio 1984**

**relativo all'applicazione della decisione n. 2/84 del Consiglio di associazione CEE-Malta che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta <sup>(1)</sup> è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1971;

considerando che un protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta <sup>(2)</sup> è stato firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1976;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato al protocollo di cui sopra e che forma parte integrante dell'accordo, il Consiglio di associazione CEE-Malta ha adottato la decisione n.

2/84 che deroga al protocollo relativo alle norme sull'origine;

considerando che occorre applicare la suddetta decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La decisione n. 2/84 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. O'KEEFFE

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

**DECISIONE N. 2/84 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA**  
**del 23 luglio 1984**

**che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo », allegato al protocollo addizionale all'accordo, in particolare l'articolo 25,

considerando che, per tener conto della particolare situazione di Malta e per permettere alle industrie interessate di adeguare la loro produzione alle condizioni stabilite dal protocollo in materia di acquisizione dell'origine, occorre prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni a favore di detto Stato,

DECIDE :

*Articolo 1*

In deroga alla regola degli elenchi A e B del protocollo relativo alla voce tariffaria 85.15 secondo cui almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati deve essere rappresentato da prodotti origi-

nari, i trasformatori di frequenza intermedia fabbricati a Malta sono considerati prodotti originari di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purché siano rispettate le altre condizioni applicabili a tale voce.

*Articolo 2*

Malta, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti, ciascuno per quanto li riguarda, a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione ha efficacia il 1° agosto 1984. Essa è applicabile fino al 31 luglio 1986.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

*Per il Consiglio*  
*di associazione CEE-Malta*

*Il Presidente*  
A. O'ROURKE

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2125/84 DEL CONSIGLIO**

del 23 luglio 1984

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1971/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,  
vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,  
visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,  
visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,  
considerando che con il regolamento (CEE) n. 1971/83 <sup>(4)</sup> la Comunità ha concesso per il 1983 un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi; che tuttavia, per evitare una discontinuità nel programma, che contribuisce in futuro all'attuazione della strategia energetica della Comunità, il Consiglio ha espresso la volontà di collocare tale programma in un contesto pluriennale;  
considerando che in queste condizioni è necessario ricondurre il programma per il 1984 e 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1971/83 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

\* *Articolo 8*

L'importo del nuovo stanziamento che si prevede necessario concedere a norma del presente regolamento per il periodo 1983, 1984, 1985 ammonta a 50 milioni di ECU.

Gli importi del sostegno finanziario da concedere a norma del presente regolamento sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee ».

2. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

\* *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1985 ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. O'KEEFFE

<sup>(1)</sup> GU n. C 261 del 6. 10. 1982, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 304 del 22. 11. 1982, pag. 263.

<sup>(3)</sup> GU n. C 326 del 12. 12. 1982, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/84 DEL CONSIGLIO**

del 23 luglio 1984

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1972/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento di fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1972/83 <sup>(4)</sup> la Comunità ha concesso per il 1983 un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento di fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi; che tuttavia, per evitare una discontinuità nel programma, che contribuisce in futuro all'attuazione della strategia energetica della Comunità, il Consiglio ha espresso la volontà di collocare tale programma in un contesto pluriennale;

considerando che in queste condizioni è necessario ricondurre il programma per il 1984 e 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1972/83 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

• *Articolo 8*

L'importo del nuovo stanziamento che si prevede necessario concedere a norma del presente regolamento per il periodo 1983, 1984, 1985 ammonta a 215 milioni di ECU.

Gli importi del sostegno finanziario da concedere a norma del presente regolamento sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee ».

2. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

• *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1985 ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. O'KEEFFE

<sup>(1)</sup> GU n. C 227 dell'1. 9. 1982, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. C 304 del 22. 11. 1982, pag. 263.

<sup>(3)</sup> GU n. C 326 del 12. 12. 1982, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2127/84 DEL CONSIGLIO****del 23 luglio 1984****che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3056/83 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3056/83<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1984, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo di 220 tonnellate per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune ;

considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tale prodotto per il periodo considerato, c'è motivo di ritenere che il fabbisogno supplementare di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi ammonta attualmente a 165 tonnellate ; che è opportuno dunque aumentare il volume del contingente tariffario ; che per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione occorre destinare alla riserva comunitaria una parte del volume supplementare e ripartire il saldo tra taluni Stati membri proporzionalmente al loro fabbisogno prevedibile di importazioni in provenienza dai paesi terzi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. O'KEEFFE

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3056/83 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune, è portato da 220 a 385 tonnellate.

*Articolo 2*

1. Una prima parte del volume supplementare di cui all'articolo 1, ossia 155 tonnellate, è ripartita come segue fra gli Stati membri seguente :

Germania	35 tonnellate,
Italia	120 tonnellate.

2. La seconda parte, pari a 10 tonnellate, costituisce la riserva.

La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3056/83 è così portata da 36 a 46 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 304 del 5. 11. 1983, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/84 DEL CONSIGLIO**

del 17 luglio 1984

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede la possibilità di concedere un aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato nell'alimentazione degli animali; che il regolamento (CEE) n. 986/68<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 867/84<sup>(4)</sup>, prevede la concessione di un aiuto per il latte scremato in polvere con un tenore massimo di grassi dell'11 %; che i prezzi di mercato della polvere con un tenore massimo di grassi del 7 % e della polvere con tenore di grassi compreso tra 9 e 11 %, sono differenti; che, inoltre, gli obiettivi che si intendono conseguire con la concessione di un aiuto ai due prodotti, e precisamente la diminuzione del quantitativo di latte scremato in polvere che può essere consegnato all'intervento e la riduzione del quantitativo di grassi butirrici disponibili sul mercato, sono differenti; che occorre adeguare in conformità il regolamento (CEE) n. 986/68;

considerando che per motivi di controllo e tenuto conto del livello elevato dell'aiuto, è opportuno prescrivere che il latte scremato in polvere con tenore di grassi compreso tra 9 e 11 % ed il latte con tenore di grasso butirrico compreso tra 0,8 e 1 % non contengano latticello e siano prodotti in latteria direttamente da latte liquido;

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 determina una forcella entro la quale deve essere fissato l'aiuto per il latte scremato

in polvere; che è d'uopo, tenendo conto dei criteri elencati al paragrafo 1 dello stesso articolo, adeguare i limiti di tale forcella e istituire una forcella supplementare per il latte scremato in polvere con tenore di grassi compreso tra 9 e 11 %;

considerando che l'applicazione di tale nuovo regime richiede nuove disposizioni, segnatamente in materia di controllo, e che conviene pertanto riesaminare il funzionamento del regime prima della fine della campagna lattiera 1985/1986 alla luce dell'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli articoli 2, 2 bis e 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 sono sostituiti dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. Sono concessi aiuti per:

- a) il latte scremato e il latticello prodotti e lavorati in latteria, differenziati rispetto ad un altro latte scremato secondo modalità da definire o sottoposti ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti alla denaturazione e venduti ad aziende in cui vengano utilizzati per l'alimentazione degli animali, ad un prezzo di cui può essere fissato il livello massimo;
- b) il latte scremato e il latticello utilizzati per l'alimentazione degli animali nelle aziende in cui sono stati prodotti;
- c) il latte scremato in polvere e il latticello in polvere contenenti al massimo il 7 % di grassi, denaturati secondo metodi da determinarsi;
- d) il latte scremato in polvere e il latticello in polvere aventi un tenore massimo di grassi del 7 %, da un lato, nonché il latte scremato e il latticello prodotti e lavorati in latteria, dall'altro, utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti. L'aiuto per un determinato quantitativo di latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti è pari a quello che verrebbe

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 29.

concesso per il quantitativo di latte scremato in polvere ottenuto dalla trasformazione del suddetto quantitativo di latte scremato ;

e) il latte scremato in polvere con un tenore di grassi da determinare compreso tra il 9 e 11 %, e non contenente latticello in polvere prodotto in latteria partendo direttamente dal latte liquido e utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti ;

f) il latte scremato in polvere con un tenore di grassi da determinare compreso tra il 9 e 11 %, e non contenente latticello in polvere, prodotto in latteria partendo direttamente da latte liquido e denaturato secondo metodi da determinare allo scopo di utilizzarlo nella fabbricazione di alimenti composti.

2. Quando per la fabbricazione di un alimento composto per animali si utilizza del latte contenente tra lo 0,8 e l'1 % di grassi senza latticello, può essere previsto un aiuto di importo pari al quantitativo di latte in polvere corrispondente, secondo la procedura dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Prima della fine della campagna lattiera 1985/1986, il Consiglio riesaminerà il funzionamento del regime adottato con il presente regolamento, al fine segnatamente di precisare meglio le caratteristiche e il sistema di controllo dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f), e al paragrafo 2. Se del caso il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procederà al rafforzamento dei dispositivi di controllo esistenti.

4. I prezzi massimi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono fissati tenendo conto :

- a) del valore del latte scremato risultante dal prezzo d'intervento del latte scremato in polvere,
- b) dell'aiuto concesso per il latte scremato e
- c) dei prezzi degli alimenti comparabili per animali.

5. Gli alimenti composti di cui al paragrafo 1 devono rispondere a determinati requisiti minimi di composizione.

6. Ogni prodotto di cui al paragrafo 1 che beneficia di un aiuto può essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali.

7. Può essere stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, che l'aiuto per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), non venga concesso qualora, considerato

l'obiettivo di mantenere ed incrementare i quantitativi di latte scremato e di latticello e di latte scremato in polvere e di latticello in polvere, utilizzati negli alimenti per animali, tale aiuto rischi di compromettere l'efficacia degli aiuti per gli altri prodotti.

8. All'atto dell'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 denaturati o sotto forma di alimenti composti viene riscosso un importo pari all'aiuto.

9. La lavorazione in latteria di cui al paragrafo 1 comprende almeno le operazioni di depurazione, di pastorizzazione e di refrigerazione.

#### *Articolo 2 bis*

1. Gli importi degli aiuti sono fissati tenendo conto degli elementi seguenti :

- il prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, applicabile durante la campagna lattiera in questione ;
- l'andamento della situazione per quanto riguarda l'approvvigionamento di latte scremato e di latte scremato in polvere, e l'andamento dell'utilizzazione di tali prodotti nell'alimentazione degli animali ;
- l'evoluzione dei prezzi dei vitelli ;
- l'evoluzione dei prezzi sul mercato delle proteine concorrenti rispetto al prezzo del latte scremato in polvere ;
- se si tratta dell'aiuto previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), l'evoluzione del prezzo d'intervento del burro e l'evoluzione dei prezzi dei grassi concorrenti rispetto ai prezzi dei grassi del latte utilizzati nell'alimentazione degli animali.

2. Gli importi degli aiuti sono fissati ogni anno per la campagna lattiera successiva all'interno delle forcelle definite nel paragrafo 3.

Gli importi degli aiuti sono modificati nel corso della campagna lattiera soltanto qualora lo esiga un mutamento sensibile degli elementi di cui al paragrafo 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), può tuttavia essere fissato mediante aggiudicazione e ripartito tra le sostanze grasse e non grasse del latte.

3. L'importo dell'aiuto per il latte scremato in polvere e il latticello in polvere è fissato all'interno di una forcella compresa tra 54 e 85 ECU per 100 kg. L'importo totale dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), è fissato all'interno di una forcella compresa tra 74 e 105 ECU per 100 kg.

L'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latticello si situa in una relazione appropriata con l'aiuto fissato per il latte scremato in polvere.

4. Tuttavia, gli importi degli aiuti possono essere fissati a livelli superiori a quelli risultanti dall'applicazione del paragrafo 3, qualora :

- il latte scremato e il latticello di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), siano venduti, a un prezzo massimo da stabilire, ad aziende in cui vengano utilizzati per l'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli ;
- il latte scremato e il latticello di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), siano utilizzati nelle aziende dove sono stati prodotti per l'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli ;
- il latte scremato e il latticello, il latte scremato in polvere e il latticello in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), siano utilizzati per l'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli.

#### Articolo 3

1. L'importo dell'aiuto viene corrisposto dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio :

- si trova la latteria che ha consegnato il latte scremato o il latticello destinati all'alimentazione degli animali all'azienda che li utilizza, oppure
- si trova l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), oppure
- si trova l'azienda che ha proceduto alla denaturazione del latte scremato in polvere o del latticello in polvere o che li ha utilizzati per la fabbricazione di alimenti composti, oppure
- si trova l'azienda che ha utilizzato il latte scremato o il latticello per la fabbricazione di alimenti composti, oppure

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. DEASY

- si trova la latteria che ha prodotto il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f) o l'azienda che lo ha utilizzato ; la scelta è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Tuttavia, qualora il latte scremato in polvere o il latticello in polvere prodotti in uno Stato membro vengano denaturati o utilizzati per la fabbricazione di alimenti composti nel territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è autorizzato a corrispondere l'aiuto.

2. L'importo dell'aiuto viene versato dopo che sia stata fornita la prova che il prodotto in questione :

- è utilizzato in forma liquida per l'alimentazione degli animali o per la fabbricazione di alimenti composti, oppure
- è denaturato o incorporato direttamente in sede di fabbricazione di alimenti composti, oppure
- quando si tratta del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), è stato lavorato per essere utilizzato nell'alimentazione degli animali.

Inoltre, se la situazione lo esige, possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, condizioni supplementari per il pagamento dell'aiuto ».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1985/1986.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2129/84 DELLA COMMISSIONE**

**del 25 luglio 1984**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 luglio 1984; che inoltre, per il frumento duro, è stato applicato il coefficiente di cui all'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	100,25
10.01 B II	Frumento duro	125,69 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	110,52 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	92,46
10.04	Avena	62,95
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	57,03 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	97,05 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	156,17
11.01 B	Farine di segala	170,51
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	207,82
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	165,55

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2130/84 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 luglio 1984; che inoltre, per il frumento duro, è stato applicato il coefficiente di cui all'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,45	2,45	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	5,48
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	5,80	5,80	12,90
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	7,04
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	9,75	9,75
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	7,29	7,29
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	8,49	8,49

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/84 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/84 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 12.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(1)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	121,38	57,09
	2. a grani lunghi	161,22	77,01
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	151,72	72,26
	2. a grani lunghi	201,53	97,16
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	265,98	121,06
	2. a grani lunghi	415,99	196,11
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	283,27	129,28	
2. a grani lunghi	445,94	210,62	
III. Rotture	40,67	17,33	

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/84 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1984

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2455/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2063/84 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2133/84 DELLA COMMISSIONE****del 24 luglio 1984****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1012/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 25.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	1 601	288,31	78,66	241,24	25,68	48 241	88,73	20,95
1.12	ex 07.01-21 ex 07.01-22	ex 07.01 B I	Broccoli	4 419	795,78	217,13	665,87	70,89	133 154	244,91	57,82
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	804	144,90	39,53	121,24	12,90	24 246	44,59	10,52
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	1 630	293,50	80,08	245,59	26,14	49 111	90,33	21,32
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	5 074	913,68	249,30	764,52	81,39	152 881	281,19	66,39
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 469	263,40	71,68	220,61	23,40	44 361	80,88	19,13
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	12 882	2 321,17	634,68	1 948,20	206,68	389 612	715,25	167,96
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	4 295	773,46	211,04	647,19	68,90	129 419	238,03	56,20
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1 620	290,60	79,38	243,84	25,85	48 828	89,18	20,73
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	840	151,46	41,41	127,12	13,48	25 423	46,67	10,96
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	2 741	492,12	134,23	411,78	43,75	83 089	151,30	35,47
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	666	120,03	32,82	100,74	10,68	20 147	36,98	8,68
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	3 129	563,78	154,15	473,19	50,20	94 631	173,72	40,79
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	897	159,65	43,71	134,75	14,19	27 018	49,30	11,27
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	22 450	4 045,06	1 106,05	3 395,09	360,18	678 968	1 246,46	292,70
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	6 529	1 172,23	320,15	982,70	104,48	197 082	360,68	84,33
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	4 036	725,19	197,30	606,81	64,45	122 225	222,52	52,45
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	2 509	452,25	123,66	379,58	40,26	75 910	139,35	32,72
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	2 397	431,62	117,77	361,16	38,45	72 221	132,83	31,36
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	27 975	5 040,65	1 378,28	4 230,72	448,83	846 080	1 553,25	364,74
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 752	314,71	85,84	263,33	27,98	53 136	96,76	22,68
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 576	464,16	126,91	389,58	41,33	77 911	143,03	33,58
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	3 880	699,17	191,17	586,83	62,25	117 357	215,44	50,59
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	2 795	502,28	136,65	420,28	44,64	84 656	154,12	36,32
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	1 702	305,84	83,21	255,91	27,18	51 546	93,84	22,12
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	4 101	735,33	199,85	615,64	65,28	124 078	225,30	53,51
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2 076	374,10	102,29	313,98	33,31	62 793	115,27	27,06
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 014	533,71	147,70	450,27	47,65	89 453	165,59	37,38
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	7 893	1 422,20	388,87	1 193,68	126,63	238 719	438,24	102,91
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	8 374	1 508,83	412,56	1 266,39	134,34	253 259	464,93	109,17
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	2 066	372,05	101,51	311,31	33,14	62 253	114,50	27,03

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	2 657	478,76	130,90	401,83	42,62	80 360	147,52	34,64
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	2 518	453,71	124,06	380,81	40,40	76 157	139,81	32,83
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	2 705	487,49	133,29	409,16	43,40	81 827	150,21	35,27
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	3 678	660,76	179,77	552,89	58,72	111 366	202,75	47,79
2.60.3	08.02-28	08.02 B I	— Clementine	2 949	531,40	145,30	446,01	47,31	89 197	163,75	38,45
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	2 665	480,25	131,31	403,08	42,76	80 610	147,98	34,75
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 636	294,93	80,64	247,54	26,26	49 504	90,88	21,34
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grapefruits », freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	2 378	428,49	117,16	359,64	38,15	71 923	132,03	31,00
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2 690	484,75	132,54	406,86	43,16	81 366	149,37	35,07
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	8 796	1 584,98	433,38	1 330,30	141,13	266 041	488,40	114,68
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	7 719	1 390,89	380,31	1 167,40	123,84	233 463	428,59	100,64
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	3 193	566,65	156,35	477,79	50,45	94 722	175,75	39,56
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	3 221	580,50	158,72	487,22	51,68	97 438	178,87	42,00
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	3 976	716,47	195,90	601,34	63,79	120 260	220,77	51,84
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	2 164	390,03	106,64	327,36	34,72	65 468	120,18	28,22
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	3 375	607,77	165,83	508,55	54,14	101 696	187,04	44,16
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	4 304	775,60	212,07	650,97	69,06	130 185	238,99	56,12
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	2 803	504,88	137,76	422,46	44,97	84 480	155,38	36,68
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	3 176	572,28	156,48	480,33	50,95	96 059	176,34	41,41
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	4 512	810,15	221,27	679,17	72,21	136 208	249,27	58,28
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	6 136	1 105,75	302,34	928,08	98,45	185 602	340,73	80,01
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	1 190	214,56	58,67	180,09	19,10	36 015	66,11	15,52
2.190		ex 08.09	Meloni:								
2.190.1	ex 08.09-19		— allungati o ovali	2 658	479,02	130,98	402,05	42,65	80 405	147,61	34,66
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	4 565	822,57	224,91	690,40	73,24	138 069	253,47	59,52
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	6 004	1 076,52	292,99	901,62	95,66	181 305	330,55	78,18
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	12 137	2 186,88	597,96	1 835,49	194,72	367 070	673,87	158,24
2.202	ex 08.09-90	ex 08.09	Kaki	15 089	2 710,84	737,54	2 268,30	240,93	456 889	831,81	196,06
2.203	ex 08.09-90	ex 08.09	Lychees	6 001	1 077,39	293,88	901,50	95,80	181 906	331,26	77,65

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2134/84 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1984

**che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1984/1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 dispone che per le carpe possono essere fissati prezzi di riferimento prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione; che detti prezzi possono essere differenziati all'interno di ogni campagna in funzione dell'andamento stagionale dei corsi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1701/78<sup>(3)</sup>, viene fissato un prezzo di riferimento per tale prodotto per il periodo dal 1° agosto al 30 novembre, nonché per il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 luglio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento costituisce un presupposto indispensabile per l'eventuale

applicazione di misure adeguate, atte a proteggere la produzione comunitaria; che, sulla scorta dei dati disponibili in materia di prezzi alla produzione, i prezzi di riferimento possono essere fissati ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo di riferimento per le carpe è fissato:

- per il periodo dal 1° agosto al 30 novembre 1984 a 1 626 ECU/t;
- per il periodo dal 1° dicembre 1984 al 31 luglio 1985 a 1 373 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOORGIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU n. L 195 del 20. 7. 1978, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2135/84 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1984

**recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80<sup>(6)</sup>, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che, in virtù della stessa disposizione, per le monete diverse da quelle mantenute tra di loro all'interno di un divario istantaneo massimo di 2,25 %, si procede all'adeguamento dei tassi speciali almeno due volte all'anno, a date fisse, delle quali una coincide con l'inizio del regime dei prezzi applicabili nel settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 337/79, modificato dal regolamento (CEE) n. 1595/83<sup>(7)</sup>, prevede che il regime dei prezzi si applica durante lo stesso periodo di quello preso in considerazione per la campagna di commercializzazione che inizia il 1°

settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo; che occorre quindi modificare l'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1393/76, per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1393/76 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Per le monete diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il tasso speciale:

a) è fissato con decorrenza dal 1° settembre e dal 1° marzo di ogni anno;

b) è uguale al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete di cui al paragrafo 2, risultante dal tasso medio preso in considerazione per il calcolo degli importi compensativi monetari validi, per quanto concerne il tasso speciale in vigore con decorrenza dal:

— 1° settembre: il 1° agosto dell'anno in corso;

— 1° marzo: il 1° febbraio dell'anno in corso. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.

<sup>(7)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/84 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1984****che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 6,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/84<sup>(4)</sup>, prevede disposizioni particolari per quanto riguarda l'applicazione dei tassi rappresentativi nel settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1595/83<sup>(6)</sup>, prevede che il regime dei prezzi si applica durante lo stesso periodo di quello preso in considerazione per la campagna di commercializzazione, che inizia il 1° settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo; che occorre pertanto modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78, per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 337/79;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 3*

Nel caso di una modifica del tasso rappresentativo durante la campagna vitivinicola, il nuovo tasso non si applica nell'ambito delle seguenti operazioni se le condizioni o le modalità di applicazione per tali operazioni sono state decise prima che decorrano gli effetti del nuovo tasso:

- a) le distillazioni di cui agli articoli 11, 12 bis, 15, 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79;
- b) gli aiuti di cui agli articoli 14 e 15 bis del regolamento (CEE) n. 337/79;
- c) l'aiuto al ricollocamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.<sup>(4)</sup> GU n. L 92 del 2. 4. 1984, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/84 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1984

che stabilisce le modalità di applicazione relative all'estensione delle norme fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15 ter,considerando che il regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio<sup>(3)</sup>, ha stabilito le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate da un'organizzazione di produttori di ortofrutticoli, o un'associazione di organizzazioni di produttori; che occorre quindi stabilire le modalità di applicazione di dette regole;

considerando che, a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche; che è opportuno che vengano comunicati anche i criteri che consentono di valutare l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori di una circoscrizione economica determinata; che è necessario disporre che questa comunicazione sia accompagnata da informazioni supplementari che consentano di valutare la fondatezza della domanda di estensione;

considerando che l'articolo 15 ter, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1035/72 autorizza la Commissione a rifiutare o annullare l'estensione delle norme che le sono comunicate; che è opportuno fissare un termine oltre il quale le norme si considerano estese;

considerando che l'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 1037/72 prevede che, in caso di applicazione dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, lettere c) e d), lo Stato membro versi ai produttori non aderenti un'indennità per i prodotti non commercializzati o ritirati dal mercato; che è quindi opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione gli organismi da essi

designati per garantire il corretto funzionamento di tale regime;

considerando che a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i produttori non aderenti possono essere tenuti a versare quote destinate a coprire determinate spese; che è opportuno che lo Stato membro interessato comunichi alla Commissione l'importo di tali quote;

considerando che le norme possono essere rese obbligatorie per i produttori non aderenti per un periodo non eccedente tre anni; che è quindi opportuno fissare la data limite di applicazione di tali norme;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Qualora, si applichi l'articolo 15 ter, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche previste al paragrafo 2 dello stesso articolo, e comunica contemporaneamente anche tutte le informazioni che consentano di valutare, ai fini della definizione delle circoscrizioni economiche, l'osservanza delle condizioni di cui al medesimo paragrafo 2.

*Articolo 2*

Per ciascuna circoscrizione economica e per ciascuno dei prodotti oggetto di una domanda di estensione delle norme, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- 1) l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori che ha chiesto l'estensione delle norme, nonché le norme che intendono estendere e la data a partire dalla quale ha effetto l'estensione di dette regole;
- 2) il numero di produttori membri di tale organizzazione o associazione, il numero totale di produttori nella circoscrizione economica la cui produzione è destinata essenzialmente alla commercializzazione, tenendo presente che tali dati devono riferirsi alla situazione esistente alla data di trasmissione della domanda da parte dello Stato membro;

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8.

- 3) il volume totale della produzione della circoscrizione economica, nonché il volume della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori o dall'associazione durante l'ultima campagna per la quale detti dati sono disponibili;
- 4) i risultati delle consultazioni di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

#### *Articolo 3*

Le norme diverse da quelle di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono rese obbligatorie alla scadenza di un termine di 30 giorni successivo alla loro notifica alla Commissione, salvo nel caso in cui quest'ultima abbia deciso, prima della scadenza di tale termine, che esse non possono essere rese obbligatorie in applicazione del paragrafo 6 dello stesso articolo.

#### *Articolo 4*

Per ciascuna circoscrizione economica e anteriormente all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le organizzazioni di produttori o le altre persone fisiche o giuridiche da essi designate per effettuare il ritiro dei prodotti che non possono essere commercializzati o che sono stati ritirati dal mercato, in conformità dell'articolo 15 ter, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

#### *Articolo 5*

In caso di applicazione dell'articolo 15 ter, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo unitario delle

quote di cui sono debitori i produttori non aderenti all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori, nonché la natura delle varie spese di cui al primo e secondo trattino dello stesso paragrafo.

#### *Articolo 6*

Le norme estese durante i primi tre anni di applicazione del regime di estensione hanno una durata che non può eccedere la fine della campagna iniziata nel corso del terzo anno di applicazione del regime.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri verificano che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3285/83 siano soddisfatte e ne informano la Commissione anteriormente alla fine della campagna iniziata nel corso del terzo anno di applicazione del regime.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri che hanno reso obbligatoria l'estensione delle norme comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le norme estese, a partire dalla messa in applicazione di detta estensione.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/84 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1984****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1784/84<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1784/84 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 27.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 19 dal 6 al 12 agosto 1984	Settimana n. 20 dal 13 al 19 agosto 1984	Settimana n. 21 dal 20 al 26 agosto 1984	Settimana n. 22 dal 27 agosto al 2 settembre 1984
01.04 B	43,560 <sup>(1)</sup>	43,560 <sup>(1)</sup>	43,560 <sup>(1)</sup>	43,560 <sup>(1)</sup>
02.01 A IV a) 1	92,680 <sup>(2)</sup>	92,680 <sup>(2)</sup>	92,680 <sup>(2)</sup>	92,680 <sup>(2)</sup>
2	64,876 <sup>(2)</sup>	64,876 <sup>(2)</sup>	64,876 <sup>(2)</sup>	64,876 <sup>(2)</sup>
3	101,948 <sup>(2)</sup>	101,948 <sup>(2)</sup>	101,948 <sup>(2)</sup>	101,948 <sup>(2)</sup>
4	120,484 <sup>(2)</sup>	120,484 <sup>(2)</sup>	120,484 <sup>(2)</sup>	120,484 <sup>(2)</sup>
5 aa)	120,484 <sup>(2)</sup>	120,484 <sup>(2)</sup>	120,484 <sup>(2)</sup>	120,484 <sup>(2)</sup>
bb)	168,678 <sup>(2)</sup>	168,678 <sup>(2)</sup>	168,678 <sup>(2)</sup>	168,678 <sup>(2)</sup>
02.06 C II a) 1	120,484	120,484	120,484	120,484
2	168,678	168,678	168,678	168,678

<sup>(1)</sup> Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2139/84 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1984****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1785/84<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1785/84 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 30.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 19 dal 6 al 12 agosto 1984 <sup>(1)</sup>	Settimana n. 20 dal 13 al 19 agosto 1984 <sup>(1)</sup>	Settimana n. 21 dal 20 al 26 agosto 1984 <sup>(1)</sup>	Settimana n. 22 dal 27 agosto al 2 settembre 1984 <sup>(1)</sup>
02.01 A IV b) 1	69,510	69,510	69,510	69,510
2	48,657	48,657	48,657	48,657
3	76,461	76,461	76,461	76,461
4	90,363	90,363	90,363	90,363
5 aa)	90,363	90,363	90,363	90,363
bb)	126,508	126,508	126,508	126,508

<sup>(1)</sup> Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2140/84 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1984

**che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 02.01 A II a) da 1 a 3, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 2 aprile 1984 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77<sup>(2)</sup>, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati,

durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1063/84<sup>(3)</sup>; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2019/84<sup>(5)</sup>;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

<sup>(1)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 105 del 18. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 del 14. 7. 1984, pag. 48.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, del regolamento (CEE) n. 287/82 del Consiglio, del 3 febbraio 1982, che definisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità<sup>(2)</sup>, nonché del regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dalla Jugoslavia<sup>(3)</sup>;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano

a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 6. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate <sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 6 agosto 1984

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia <sup>(2)</sup>	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —		
01.02 A II (a)	53,790	19,111	122,641
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	102,201	36,311	233,018
02.01 A II a) 2	81,761	29,049	186,415
02.01 A II a) 3	122,641	43,573	279,621
02.01 A II a) 4 aa)	—	54,466	349,527
02.01 A II a) 4 bb)	—	62,302	399,811
02.06 C I a) 1	—	54,466	349,527
02.06 C I a) 2	—	62,302	399,811
16.02 B III b) 1 aa)	—	62,302	399,811

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(2)</sup> Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2141/84 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1984

**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 2 aprile 1984 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 <sup>(5)</sup>;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto della sottovoce 02.01 A II b) 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 29. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1063/84<sup>(1)</sup>; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2019/84<sup>(3)</sup>;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che,

per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

<sup>(1)</sup> GU n. L 105 del 18. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 14. 7. 1984, pag. 48.

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comu-

nità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate<sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 6 agosto 1984

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	201,286
02.01 A II b) 2	161,030 (a)
02.01 A II b) 3	251,608
02.01 A II b) 4 aa)	301,930
02.01 A II b) 4 bb) 11	251,608 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	251,608 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	346,212 (a)

(<sup>1</sup>) In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2142/84 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 1984**

**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2066/84<sup>(7)</sup>;

considerando che, per il periodo dal 27 giugno al 3 luglio 1984, per talune monete:

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si

scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1865/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 19.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/84 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1984

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2123/84 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

- <sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 195 del 25. 7. 1984, pag. 46.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	46,27
	B. Zuccheri greggi	41,88 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/84 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1984****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1881/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente complementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 938/84 <sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1881/83, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1881/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 42,789 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 96 del 6. 4. 1984, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/84 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1984****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la decima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 1883/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente complementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 938/84 <sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/83 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la decima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1883/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 39,289 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 96 del 6. 4. 1984, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2146/84 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1984

**relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 7 dell'allegato 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Spagna prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di determinati agrumi originari della Spagna; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 2047/70; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento n. 23, che sono state riprese nel regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84<sup>(3)</sup>; che, in questo caso è opportuno fare riferimento al regolamento (CEE) n. 1035/72, conformemente alla tavola di concordanza che figura nel suo allegato IV;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2047/70 ha previsto che all'importazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale

comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto (1,44 ECU) per 100 chilogrammi;

considerando che i coefficienti di adattamento e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per questo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per i limoni importati nella Comunità e originari della Spagna induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2047/70 sono soddisfatte; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 27 luglio 1984, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai limoni freschi (sotto voce 08.02 C della tariffa doganale comune), importati nella Comunità e originari della Spagna.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2147/84 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 1984****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 un'integrazione dev'essere concessa al cotone non sgranato raccolto nella Comunità quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo per la campagna 1983/1984 è fissato dal regolamento (CEE) n. 1579/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983 <sup>(3)</sup>;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento probabile in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi ultimi due prodotti viene determinato conformemente dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

2118/84 <sup>(5)</sup>; il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che, per la campagna 1983/1984, le offerte e le quotazioni sono maggiorate dei dazi doganali applicabili all'importazione in Grecia in provenienza dagli Stati membri;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni indicate più sopra occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale per i semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi, previa detrazione del costo di triturazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2183/81;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione, nel quadro del calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

<sup>(1)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.

<sup>(5)</sup> GU n. L 195 del 25. 7. 1984, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 29,995 ECU/100 kg.

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1984

**che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio**

(84/371/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, lettera a),

considerando che, a norma dell'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE, talune categorie di carni non possono essere spedite dal territorio di uno Stato membro a quello di altro Stato membro, salvo che siano destinate a un trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, e siano munite di un bollo speciale;

considerando che occorre adottare un bollo che sia facilmente riconoscibile e fornisca le necessarie garanzie di idoneità a differenziare le carni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il bollo di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE deve corrispondere alla definizione contenuta nell'allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

Il bollo speciale deve essere il bollo di forma ovale, conformemente a quanto prescritto nell'allegato I, capitolo X, punto 49, della direttiva 64/433/CEE, attraversato nel senso dell'asse maggiore da due rette parallele, distanti almeno 1 cm l'una dall'altra ed apposte in modo che le indicazioni contenute nel bollo stesso restino leggibili, e le due linee parallele restanti evidenti come il margine esterno del bollo.

---

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

del 3 luglio 1984

**che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore**

(84/372/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con l'esperienza acquisita in materia e tenuto conto dell'attuale livello della tecnica, è ora possibile emendare alcune prescrizioni riguardanti il metodo di misura del rumore provocato da taluni tipi di veicoli al fine di meglio adeguarle alle effettive condizioni d'uso; che si tratta di veicoli ad alte prestazioni, nonché di veicoli con cambio automatico munito di selettore manuale;

considerando in particolare che i veicoli ad alte prestazioni presentano l'importante caratteristica di essere realizzati con soluzioni tecniche d'avanguardia che normalmente precedono le soluzioni adottate in seguito nella produzione in serie, con l'ottimizzazione degli elementi e delle caratteristiche relativi alla sicurezza attiva e passiva, all'inquinamento atmosferico, all'inquinamento acustico ed al consumo di carburante; che, in merito al funzionamento dei veicoli, l'attuale metodo di misura per determinare il livello sonoro ammissibile, ideato per mettere in evidenza il rumore prodotto dai veicoli nel corso della loro utilizzazione nel traffico urbano, non rappresenta, secondo le più recenti esperienze, l'effettiva utilizzazione nel traffico urbano dei veicoli ad alte prestazioni; che le modifiche necessarie per ovviare a detto inconveniente

e per valutare in modo più rappresentativo il rumore emesso da questo tipo di veicoli sono già state adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel suo regolamento n. 51, recentemente emendato;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 70/157/CEE, modificato da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE, è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1984, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale,
- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1985, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE come modificata,

<sup>(1)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 6.

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. Con decorrenza dal 1° ottobre 1986, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/157/CEE

Punto 5.2.2.4.3.2, leggi :

• 5.2.2.4.3.2. Velocità di avvicinamento

Il veicolo si avvicina alla linea AA' a velocità stabilizzata pari al più basso dei seguenti valori :

- velocità corrispondente ad un regime del motore pari a tre quarti del regime (S) di potenza massima ;
- 50 km/h.

Se, tuttavia, vi è retrogradazione in prima, nel caso di veicoli equipaggiati con cambio automatico avente più di due rapporti distinti, il costruttore, per evitare tale retrogradazione, può scegliere una delle seguenti procedure di prova :

- aumentare la velocità V del veicolo fino ad un valore massimo di 60 km/h oppure
- ridurre l'alimentazione del carburante sino al 95 % di quella necessaria per la potenza massima. Si considera soddisfatta questa condizione :
  - per i motori ad accensione comandata, quando l'angolo di apertura della farfalla è pari al 90 % di quello consentito, e
  - per i motori ad accensione a compressione, quando lo spostamento della cremagliera della pompa di iniezione è limitato al 90 % della sua corsa.

I veicoli muniti di cambio automatico senza selettore manuale sono sottoposti alla prova con diverse velocità di avvicinamento (30, 40 e 50 km/h), oppure ai tre quarti della velocità massima su strada, se questo valore è più basso. Si prende in considerazione la condizione che dà luogo al massimo livello sonoro. »

Punto 5.2.2.4.3.3.1.1, leggi :

• 5.2.2.4.3.3.1.1. Per i veicoli delle categorie M<sub>1</sub> ed N<sub>1</sub> muniti di cambio con non oltre quattro marce avanti, la prova viene eseguita in seconda marcia.

Per i veicoli di dette categorie muniti di cambio con più di quattro marce avanti, la prova è eseguita successivamente in seconda ed in terza marcia. Devono essere presi in considerazione unicamente i rapporti di trasmissione globali destinati ad un normale uso su strada. Si procede al calcolo della media aritmetica dei livelli sonori rilevati per ciascuna di queste condizioni.

Tuttavia i veicoli della categoria M<sub>1</sub> con più di quattro marce avanti, equipaggiati con motori sviluppano una potenza massima superiore a 140 kW ed aventi un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a 75 kW/t, sono sottoposti soltanto alla prova in terza marcia, purché la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia sia superiore a 61 km/h. »

Punto 5.2.2.4.3.3.2, leggi :

• 5.2.2.4.3.3.2. Cambio automatico munito di selettore manuale

La prova è eseguita con il selettore nella posizione raccomandata dal costruttore per la guida "normale". »

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Leeds & Northrup — Fixed Temperature Standard, model 8411» può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/373/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 608/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 27 dicembre 1983, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato «Leeds & Northrup — Fixed Temperature Standard, model 8411», ordinato il 28 marzo 1982 e destinato ad essere utilizzato per la taratura della temperatura e per ottenere un punto fisso di temperatura preciso e stabile, da utilizzarsi come riferimento nei processi differenziali di misurazione della temperatura in continuo, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 5 giugno 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un forno per la taratura; che le sue

caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione, la riproducibilità e la stabilità, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che, dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri, risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato «Leeds & Northrup — Fixed Temperature Standard, model 8411», che costituisce oggetto della domanda del Belgio del 27 dicembre 1983, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1978, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1984

concernente certe misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia

(84/374/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE, in particolare l'articolo 8,vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne<sup>(4)</sup>, modificata dalla direttiva 81/476/CEE<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'afta epizootica si è dichiarata in Grecia; che, a causa del notevole volume degli scambi di animali e di carni fresche, tale malattia costituisce una minaccia per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri;

considerando che le misure prese dalle autorità greche permettono di ridurre l'incidenza della malattia ad una parte limitata del territorio; che occorre quindi limitare le misure restrittive alle sole spedizioni di questa regione;

considerando che alcuni Stati membri hanno preso misure in proposito; che è necessario che tutti gli Stati membri prendano le misure coordinate necessarie e sufficienti per far fronte alla malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di animali delle specie bovina e suina provenienti dalla parte del territorio della Grecia definita nell'allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di prodotti a base di carne diversi da quelli sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE provenienti dalla parte del territorio della Grecia definita nell'allegato.

*Articolo 3*

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, che accompagna le spedizioni di animali provenienti dalla Grecia è completato come segue: «Animali conformi alla decisione della Commissione del 4 luglio 1984».

2. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(6)</sup>, che accompagna le carni fresche spedite dalla Grecia, deve essere completato con la seguente indicazione: «Carni conformi alla decisione della Commissione del 4 luglio 1984».3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne<sup>(7)</sup>, che accompagna i prodotti a base di carne di cui all'articolo 2 spediti dalla Grecia deve essere completato con la seguente indicazione: «Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 4 luglio 1984».<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 44.<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.<sup>(6)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.<sup>(7)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

*Articolo 4*

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 5*

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale la presente decisione sarà eventualmente modificata.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Il territorio del noma di Evros.

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1984

che modifica la decisione 83/471/CEE, relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(84/375/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, quarto comma,

considerando che la decisione 83/471/CEE della Commissione<sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione delle verifiche sul posto eseguite dal comitato di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1208/81;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 869/84<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha deciso, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, l'applicazione delle misure d'intervento in base alla tabella comunitaria di classificazione istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81; che è opportuno ampliare la portata delle verifiche effettuate dal comitato di controllo, disponendo che esse investano anche la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti che formano oggetto delle misure d'intervento; che è quindi opportuno modificare la decisione 83/471/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 83/471/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

\* *Articolo 1*

Il comitato di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1208/81, in

appresso denominato "il comitato", è incaricato di effettuare verifiche sul posto concernenti:

- a) l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti,
- b) la constatazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella,
- c) la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti, nel quadro delle misure d'intervento di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- \* 1. Le verifiche sono effettuate presso i macelli, i mercati delle carni, i centri d'intervento, i centri di quotazione ed i servizi centrali e regionali competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. L 259 del 20. 9. 1983, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 6 luglio 1984****relativa alla realizzazione da parte della Repubblica federale di Germania di  
talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca****(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(84/376/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il governo tedesco intende istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione temporanea delle capacità di produzione nel settore della pesca ed ha comunicato, in data 7 febbraio 1984 e 20 marzo 1984, le informazioni su tale regime previste all'articolo 6 della direttiva 83/515/CEE e da relativa documentazione ;

considerando che, conformemente all'articolo 7 della suddetta direttiva, la Commissione ha esaminato se, in funzione della loro conformità alla direttiva stessa e tenendo conto delle altre misure strutturali esistenti o previste nel settore della pesca, dette azioni soddisfino alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che la presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della suddetta direttiva ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Le misure previste dalla Repubblica federale di Germania per istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione temporanea delle capacità di produzione nel settore della pesca soddisfano alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità.

*Articolo 2*

La presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della direttiva 83/515/CEE.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOORGIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1984

che fissa il prezzo di mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82

(84/377/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/82, del 19 luglio 1982, prevede che il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in oggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/84<sup>(4)</sup>, debba essere determinato in base alle offerte effettuate sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato; che, se nessuna offerta può essere presa in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, detto prezzo viene determinato in base ai prezzi registrati sui mercati dei principali paesi esportatori; che, nell'ipotesi precisata, tale prezzo è fissato ad un livello uguale al prezzo d'obiettivo per i prodotti in questione;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo alle modalità di determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette<sup>(5)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale è determinato su 100 kg di prodotti alla rinfusa, consegnati a Rotterdam, di qualità sana ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1033/84 del Consiglio<sup>(6)</sup>; che, ai fini della determinazione di tale prezzo, sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e

riguardanti le consegne più ravvicinate, escluse, quelle relative ad un prodotto fluttuante;

considerando che, per le offerte e per le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopraindicate, si procederà agli adeguamenti necessari, in particolare quelli contemplati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2036/82;

considerando che il prezzo del mercato mondiale può essere differenziato, a seconda che si tratti di piselli, di fave o di favette;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato a 27 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1984.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 41.

**LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ —  
RELAZIONE 1983**

Il presente documento costituisce la nona versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

427 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4072-3

Pubblicazione n. CB-38-83-637-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 20,68 ECU    950 FB    28 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo